Circolari 24 Fisco

Il rimborso Iva infrannuale

11 Sole **24 ORE**

Il rimborso Iva

Il rimborso Iva infrannuale





Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE 23 Ottobre 2017

CIRCOLARI

Il rimborso Iva

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutte i professionisti



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Il saldo a credito del contribuente risultante dalla dichiarazione annuale o dalle liquidazioni periodiche può essere richiesto a rimborso, riportato al periodo successivo e detratto nelle liquidazioni periodiche oppure utilizzato in compensazione.

COMMENTO

Dalla dichiarazione annuale e dalle liquidazioni infrannuali Iva può risultare un saldo a credito del contribuente. Al verificarsi di tale ipotesi esistono tre possibilità:

- -la richiesta di rimborso totale o parziale qualora si verifichino le condizioni;
- -il riporto del credito al periodo successivo che è quindi utilizzabile nelle relative liquidazioni periodiche;
- -la compensazione.

Per quanto concerne il credito Iva annuale la scelta può essere effettuata in sede di presentazione della dichiarazione Iva.

Relativamente ai crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche dei primi tre trimestri dell'anno, il credito può essere utilizzato in detrazione nelle liquidazioni successive, oppure, può essere chiesto in compensazione o a rimborso attraverso il modello Iva TR da presentare entro la fine del mese successivo ad ognuno dei tre trimestri solari, qualora si verifichino le condizioni richieste dalla norma. Si fa presente che per il quarto trimestre, invece, la scelta è da effettuarsi in sede di dichiarazione annuale Iva.

Si precisa che la richiesta di rimborso (sia annuale che trimestrale) può avvenire solo se l'importo è superiore a 2.582,28 euro. Viene, invece, rimborsato un importo anche inferiore a 2.582,28 euro e senza condizioni in caso di cessazione di attività o di richiesta di rimborso della minore eccedenza del triennio. È bene premettere inoltre che la scelta di utilizzare il credito in compensazione esclude la possibilità di chiederlo a rimborso e viceversa.

I requisiti richiesti dalla Legge per poter accedere al rimborso o alla compensazione devono sussistere in ciascun dei periodi per i quali si presenta la dichiarazione e sono elencati nella tabella che segue.

aliquota mediamente applicata sugli acquisti maggiore di quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10 per cento

effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli articoli $\underline{8}$, $\underline{8}$ -bis e $\underline{9}$ del DPR 633 del 1972 , effettuate per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo

acquisto o/e importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini IVA. I rimborsi o le compensazioni trimestrali possono essere chiesti solo per l'acquisto di beni ammortizzabili e non anche per l'acquisto di beni e servizi per studi e ricerche

Requisiti per chiedere il rimborso o la compensazione

effettuazione di operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7,7bis e 7septies relative a prestazioni di lavorazione di beni mobili, di trasporto e relative intermediazioni, di servizi accessori ai trasporti e relative intermediazioni o prestazioni di servizi ex art. 19, comma 3, lett. a-bis del DPR 633 del 1972, per una percentuale superiore al 50 per cento di tutte le operazioni effettuate

Presenza di operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi <u>dell'art. 35-ter</u> <u>del DPR n. 633 del 1972</u>, come modificato dal decreto legislativo n. 18 del 2010, con effetto dal primo gennaio 2010, o che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale in Ita

Le modalità di utilizzo del credito Iva differiscono per la soglia oltre la quale è necessario apporre la garanzia. I limiti in questione non vanno riferiti alla singola istanza, bensì alla somma delle richieste effettuate nell'intero periodo d'imposta.

Per i rimborsi, la soglia indicata dal <u>DL 193/2016</u>, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016 è pari a 30.000 euro. Per i rimborsi inferiori o uguali a euro 30.000 è quindi sufficiente la sola presentazione della dichiarazione annuale.

Qualora la richiesta di rimborso sia, invece, di importo superiore a Euro 30.000, questi sono erogabili senza garanzia se il soggetto non rientra nelle seguenti fattispecie:

-soggetti che esercitano attività di impresa da meno di due anni (ad eccezione delle start-up innovative);

-contribuenti ai quali nei due anni precedenti la richiesta di rimborso sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, da cui risulti per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dichiarati superiore al 10 per cento dei valori dichiarati se questi non superano 150.000 euro; al 5 per cento degli importi dichiarati, se compresi tra 150.000 e 1.500.000 euro; all'1 per cento degli importi dichiarati (o comunque a 150.000 euro), se questi superano 1.500.000 euro;

- -soggetti che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o di sottoscrizione alternativa (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
- -soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile che risulta all'atto della cessazione dell'attività.

È quindi sufficiente che alla dichiarazione annuale o alla richiesta trimestrale venga apposto il visto di conformità di cui all'articolo 35, del D. Lgs. 241 del 1997 o la sottoscrizione di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 78 del 2009.

Oltre a ciò deve essere presentata un dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale venga attestato che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento, che la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata e che la stessa attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle risultanze contabili.

Se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, dalla dichiarazione deve inoltre risultare che non sono state cedute nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale. Infine la dichiarazione deve attestare la corretta esecuzione dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Se la richiesta di rimborso supera l'importo di euro 30.000, questi sono erogabili previa presentazione della garanzia necessaria al verificarsi delle fattispecie precedentemente elencate. La garanzia può essere così concessa attraverso:

- -Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa;
- -Fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le banche di credito cooperativo o imprese ritenute solvibili;
- -Polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione;
- -Per le piccole e medie imprese garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi;
- -Garanzie prestate da società capogruppo (se il bilancio consolidato è superiore ad euro 258.228.449,54).

Il limite indicato per la compensazione del credito Iva ammonta invece a 5.000,00 euro (innalzato a 50.000 euro per le start-up innovative). Oltre questa soglia il contribuente ha l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione. Inoltre, il superamento di tale soglia comporta l'utilizzo dei crediti in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza trimestrale, ovvero a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Utilizzo del credito Iva		
Compensazione	Limite di 5.000,00 € (innalzato a 50.000 euro per le start-up innovative) oltre il quale va apposto il visto di conformità sulla dichiarazione. Compensazione possibile a partire dal 10° giorno dalla presentazione del modello Iva TR ovvero dal 16° dalla presentazione della dichiarazione iva.	
Rimborso	 Può avvenire per importi superiori a 2.582,28 €. Viene rimborsato un importo anche inferiore in caso di cessazione di attività o di richiesta di rimborso della minore eccedenza del triennio; Limite di 30.000,00 € oltre il quale va apposto il visto di conformità sulla dichiarazione; Richiesta di rimborso oltre i 30.000,00 € da "contribuenti virtuosi": visto di conformità sulla dichiarazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio; Richiesta di rimborso oltre i 30.000,00 € da "contribuenti non virtuosi": obbligo di presentazione di idonea garanzia. 	

4 / 10

Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE 23 Ottobre 2017

IMPOSTE INDIRETTE

Il rimborso Iva infrannuale

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Oltre al rimborso o alla compensazione dell'imposta sul valore aggiunto da richiedere in sede di dichiarazione Iva annuale, il contribuente, soggetto passivo d'imposta, può chiedere sia il rimborso che la compensazione anche durante l'anno per ciascuno dei trimestri solari, a parte l'ultimo, in presenza, però, di precise condizioni.

COMMENTO

Il soggetto passivo d'imposta ai fini Iva, può richiedere il rimborso o la compensazione dell'imposta a credito anche durante l'anno, con riferimento ai primi tre trimestri solari. Il modello per la richiesta in compensazione o a rimborso del credito Iva, denominato modello Iva TR, deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite l'ausilio di un intermediario abilitato.

Si ricorda, pertanto, che è in prossimità il termine ultimo per la presentazione dell'istanza relativa al terzo trimestre, visto che le scadenze sono le seguenti:

- -30 aprile: per richiedere il rimborso del credito Iva del primo trimestre (gennaio febbraio marzo);
- -31 luglio: per richiedere il rimborso del credito Iva del secondo trimestre (aprile maggio giugno);
- -31 ottobre: per richiedere il rimborso del credito Iva del terzo trimestre (luglio agosto settembre).

Il credito Iva del quarto trimestre, invece, non può essere chiesto a rimborso autonomamente visto che entro il mese di aprile deve essere presentata la dichiarazione Iva annuale che può contenere anche tale richiesta.

Tornando al rimborso o alla compensazione trimestrale, è bene precisare che nel caso in cui

la presentazione del modello Iva TR avvenga oltre il termine ultimo come sopra indicato, è prevista la decadenza dal diritto al rimborso del credito Iva infrannuale, non essendovi alcuna norma che concede un termine ulteriore.

L'articolo 38-bis della legge Iva, DPR 633 del 1972, che disciplina anche i così detti rimborsi trimestrali in oggetto, stabilisce letteralmente che "Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del secondo comma (in realtà si tratta del terzo comma, ndA) dell'articolo 30", ovvero nelle ipotesi di cui alla lettera c), sempre dell'articolo 30, ma quando il contribuente effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili "per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".

Rimborso Iva trimestrale: condizione - Art. 30, co. 3, DPR 633/72

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile:

- quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell'articolo 17-ter
- b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli <u>articoli 8</u>, <u>8-bis</u> e <u>9</u> per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate
- c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche
- e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17

Il rimborso trimestrale è altresì possibile anche nel caso previsto dalla lettera d), sempre del terzo comma dell'articolo 30, ossia quando il contribuente effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta in ossequio a quanto disposto dagli articoli da 7 a 7-septies, del DPR 633 del 1972, ma alla condizione che vengano effettuati, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, operazioni, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, e che tali operazioni riguardino prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), che si elencano nella tabella che segue, purché effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o, se riguardano beni, purché essi siano destinati ad essere esportati fuori della Comunità europea.

Ipotesi in cui è ammesso il rimborso Iva trimestrale - art. 30, co. 3

Prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti

Operazioni di finanziamento

Assunzione di impegni di natura finanziaria

Assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti

Dilazioni di pagamento

Operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti

Gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al <u>decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124</u>

Dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta

Operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio

Operazioni relative a valute estere aventi corso legale e accrediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio

Operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli

Operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli

Operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni

Contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni

Opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate

E' possibile richiedere il rimborso Iva trimestrale con riferimento ai primi tre trimestri solari, ed entro le scadenze evidenziate, indipendentemente dal tipo di liquidazione periodica Iva

(mensile o trimestrale). Come già evidenziato per il quarto trimestre non è possibile chiedere

Quando il contribuente effettua prevalentemente operazioni non soggette, ossia:

il rimborso trimestrale in quanto l'eventuale rimborso dell'eccedenza a credito dovrà essere richiesto attraverso la dichiarazione Iva annuale, da presentare, dal prossimo anno, entro il mese di aprile.

Il rimborso trimestrale può essere richiesto nel momento in cui il credito Iva sia comunque superiore ad euro 2.582,28. Alternativamente al rimborso trimestrale, ferme restando le regole appena sopra indicate, il contribuente può chiedere la compensazione del medesimo credito trimestrale. In tema di compensazione è bene ricordare che essa può avvenire solo con riferimento al credito sorto dalla dichiarazione annuale Iva ovvero, come è stato appena sottolineato, con riferimento all'eventuale credito trimestrale.

Il modello Iva TR, da utilizzare per la richiesta o compensazione infrannuale, è costituito dalle seguenti sezioni:

- -frontespizio;
- -quadro TA relativo alle operazioni attive;
- -quadro TB relativo alle operazioni passive;
- -quadro TC relativo alla determinazione del credito;
- -quadro TD relativo alla sussistenza dei presupposti per la richiesta di rimborso;
- -quadro TE prospetto riepilogativo.

E' bene ricordare che l'Agenzia delle Entrate, attraverso la <u>risoluzione n. 99/E del 2014</u>, ha affermato che il contribuente ha la possibilità di rettificare la propria scelta chiedendo la compensazione della somma già chiesta a rimborso e viceversa. Tale procedura è possibile, a condizione che, l'Ufficio competente per il rimborso, non abbia già avviato la procedura di pagamento a favore del contribuente.

Inoltre con <u>circolare n. 6/E del 2015</u>, sempre l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che desidera richiedere un rimborso più elevato rispetto a quello originariamente richiesto, può presentare una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione. Infine, il contribuente che intende apporre il visto non presente nell'originaria dichiarazione può presentare la dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza di presentazione della dichiarazione originaria.

	Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
R.M. 11.11.2014, n. 99/E	il contribuente ha la possibilità di rettificare la propria scelta chiedendo la compensazione della somma già chiesta a rimborso e viceversa, a condizione che l'Ufficio competente per il rimborso non abbia già avviato la procedura di pagamento a favore del contribuente.

Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE 23 Ottobre 2017

· il contribuente che desidera richiedere un **rimborso più elevato** rispetto a quello originariamente richiesto, può presentare una dichiarazione integrativa **entro 90 giorni** dalla scadenza della presentazione della dichiarazione:

C.M. 19.2.2015, n. 6/E

· il contribuente che intende apporre il visto non presente nell'originaria dichiarazione può presentare la dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza di presentazione della dichiarazione.

SI RICORDA CHE

- Il saldo Iva a credito del contribuente può essere richiesto a rimborso o in compensazione anche nei primi tre trimestri solari dell'anno, ovvero riportato al periodo successivo oppure utilizzato detrazione Iva da Iva all'interno delle liquidazioni periodiche.
- A seconda della scelta tra compensazione e rimborso, cambiano le soglie per il rilascio della garanzia: essa è necessaria oltre euro 5.000 per la compensazione, mentre la soglia si sposta ad oltre euro 30.000, per il rimborso.

SCHEMI E TABELLE

Il rimborso Iva infrannuale – I punti salienti

Le possibilità in capo al contribuente

Dalla dichiarazione annuale e dalle liquidazioni infrannuali Iva può risultare un saldo a credito del contribuente. Al verificarsi di tale ipotesi esistono tre possibilità:

- la richiesta di rimborso totale o parziale qualora si verifichino le condizioni;
- il riporto del credito al periodo successivo che è quindi utilizzabile nelle relative liquidazioni periodiche;
- la compensazione.

Il momento

Per quanto concerne il credito Iva annuale la scelta può essere effettuata in sede di presentazione della dichiarazione Iva. Relativamente ai crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche dei primi tre trimestri dell'anno, il credito può essere utilizzato in detrazione nelle liquidazioni successive, oppure, può essere chiesto in compensazione o a rimborso attraverso il modello Iva TR da presentare entro la fine del mese successivo ad ognuno dei tre trimestri solari, qualora si verifichino le condizioni richieste dalla norma. Si fa presente che per il quarto trimestre, invece, la scelta è da effettuarsi in sede di dichiarazione annuale Iva.

Il limite per il rimborso

Le modalità di utilizzo del credito Iva differiscono per la soglia oltre la quale è necessario apporre la garanzia. I limiti in questione non vanno riferiti alla singola istanza, bensì alla somma delle richieste effettuate nell'intero periodo d'imposta. Per i rimborsi, la soglia indicata dal DL 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016 è pari a 30.000 euro. Per i rimborsi inferiori o uguali a euro 30.000 è quindi sufficiente la sola presentazione della dichiarazione annuale.

Il limite per la compensazione

Il limite indicato per la compensazione del credito Iva ammonta invece a 5.000,00 euro (innalzato a 50.000 euro per le start-up innovative). Oltre questa soglia il contribuente ha l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione. Inoltre, il superamento di tale soglia comporta l'utilizzo dei crediti in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza trimestrale, ovvero a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Le scadenze per l'istanza infrannuale

il termine ultimo per la presentazione dell'istanza relativa al terzo trimestre, visto che le scadenze sono le seguenti:

- 30 aprile: per richiedere il rimborso del credito Iva del primo trimestre (gennaio febbraio marzo);
- 31 luglio: per richiedere il rimborso del credito lva del secondo trimestre (aprile maggio giugno);
- 31 ottobre: per richiedere il rimborso del credito Iva del terzo trimestre (luglio agosto settembre).